

VADEMECUM

Cosa fare se hai ricevuto un verbale per l'art. 26-ter

(unità da diporto a bandiera estera di proprietario italiano)

⚠ REGOLA D'ORO: NON PAGARE la sanzione in misura ridotta. Pagare estingue l'illecito ma equivale ad accettarlo e ti fa perdere quasi del tutto la possibilità di contestarlo. Non versare nulla – né l'importo pieno né quello scontato del 30% – prima di aver deciso la strategia con un legale.

Cosa è successo

Ti è stata contestata la violazione dell'**art. 26-ter del codice della nautica da diporto** (introdotto dalla legge 7 maggio 2026, n. 70): la norma impone alle unità fino a 24 metri battenti bandiera di altro Stato UE, ma di proprietà di cittadini o società italiane, un'attestazione di idoneità alla navigabilità. Riteniamo che questa norma **discrimini i cittadini italiani** rispetto agli altri cittadini UE e sia in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Cosa fare, passo per passo

1. Non pagare.

Vale la regola d'oro qui sopra. Il pagamento chiude ogni possibilità di difesa nel merito.

2. Fotografa e conserva il verbale, fronte e retro.

Controlla subito la **data di notifica**: da quella data decorrono i termini, che sono brevi.

3. Segna la scadenza dei 30 giorni.

Hai **30 giorni dalla notifica** per presentare scritti difensivi all'autorità indicata sul verbale (o per chiedere di essere sentito). È il momento in cui si contesta l'art. 26-ter.

4. Non agire da solo: fai vedere il verbale a un legale.

Ogni verbale può avere anche **vizi formali** che da soli lo annullano (dati incompleti, descrizione generica del fatto, sottoscrizioni, termini). Vanno verificati sull'originale.

5. Contatta l'Associazione PRIMA di muoverti.

L'Associazione Italiana Armatori Diportisti si fa carico delle spese legali di chi riceve questi verbali e coordina una difesa comune: più siamo, più forte è il caso. Scrivi prima di fare qualsiasi passo.

Su cosa si fonda la difesa

In sede di scritti difensivi (e, poi, di eventuale opposizione) si fanno valere:

- **Discriminazione in base alla nazionalità** – art. 18 TFUE: due barche identiche, stessa bandiera estera, stesse acque; solo quella dell'italiano è colpita.
- **Restrizione alla libera circolazione dei capitali** – art. 63 TFUE.
- **Duplicazione dei controlli** rispetto allo Stato di bandiera – direttiva 2013/53/UE e mutuo riconoscimento.
- **Difetto di proporzionalità**: la sicurezza dipende dallo stato della barca, non dalla cittadinanza del proprietario.

Cosa succede dopo

Se l'autorità non accoglie le difese, emette un'**ordinanza-ingiunzione** di pagamento. Contro di essa si propone **opposizione al giudice ordinario** (di norma il Giudice di Pace) entro **30 giorni** dalla notifica, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011. È in quella sede che si chiede al giudice di disapplicare la norma o di rinviare la questione alla Corte di giustizia UE (art. 267 TFUE).

Promemoria termini

- **30 giorni** dalla notifica del verbale → scritti difensivi.
- **30 giorni** dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione → opposizione al giudice.

Associazione Italiana Armatori Diportisti – <https://associazionediportisti.it>

Questo vademecum ha finalità informative e non sostituisce l'assistenza di un avvocato sul singolo caso.